

<b>Data:</b>	16-04-2008
<b>Area tematica:</b>	Rapporti Scuola-Enti locali
<b>Argomento/i:</b>	Enti locali
<b>Domanda:</b>	<p>Utilizzo palestre scolastiche per attività sportive gestite dal Comune</p> <p>I fatti La finanziaria per il 2008 prevede che l'Ente locale assegni incarichi solo per prestazioni di alta professionalità. Conseguentemente, il Comune comunica ai Dirigenti scolastici del 1° ciclo che "alla data del 31/03/2008 cesserà improrogabilmente l'utilizzo del personale ATA per il servizio di pulizia e apertura e chiusura connesso con la gestione delle attività sportive extrascolastiche in svolgimento presso palestre scolastiche" e propone di stipulare una convenzione con la quale le Istituzioni scolastiche si assumerebbero il compito di garantire il servizio delle palestre e di retribuire il personale addetto a pulizia ecc. La concessione in uso a tempo indeterminato dei locali palestra per attività extrascolastica consente una possibilità di utilizzo molto ampia dei locali, sia in termini orari che per tipologia di iniziative.</p> <p>Si richiede un parere sulle seguenti questioni aperte:</p> <p>Questione n.1 La convenzione proposta dal Comune di Varese prevede la stipula di un contratto da parte delle Istituzioni scolastiche con i collaboratori scolastici che saranno impegnati nella gestione delle palestre. Il contratto dovrebbe fissare la corresponsione di una quota detta "onnicomprensiva". In merito, si chiede se un'Istituzione scolastica possa stipulare con un proprio dipendente (collaboratore scolastico) un contratto per prestazioni d'opera che prevedono, anche se nella forma del forfait, il superamento delle ore giornaliere possibili per i pubblici dipendenti.</p> <p>Questione n.2 La convenzione prevede una quota oraria da corrispondere al collaboratore scolastico pari a € 9,89 mentre quella prevista dal CCNL della scuola è pari a € 12,50. Va inoltre considerato che l'impegno orario prevede prestazioni dopo le ore 20,00 e quindi retribuibili come lavoro straordinario notturno in regione di € 14.50 In merito, si chiede se l'Istituzione scolastica possa stipulare con un proprio dipendente un contratto che prevede una retribuzione inferiore a quella contrattuale (anche se con il consenso del dipendente).</p> <p>Questione n.3 Il testo della convenzione prevede anche i criteri per la scelta del personale con cui stipulare il contratto ("sulla base del criterio di massima della continuità degli addetti"). Questo significa che potrebbero essere confermati i collaboratori che fino ad oggi hanno gestito le palestre con autonomo contratto del Comune. In merito si chiede se un criterio fissato da una convenzione con il Comune debba necessariamente essere accolto in sede di relazioni sindacali interne all'Istituzione scolastica. In particolare, se la scelta del collaboratore scolastico con cui stipulare un contratto possa seguire i criteri della convenzione o piuttosto debba accogliere necessariamente eventuali altri criteri definiti in sede di contrattazione sindacale interna. Lo stesso quesito si può estendere anche alla figura del collaboratore scolastico che si individua come disponibile alla sostituzione.</p> <p>Questione n.4 Non è stato ancora chiarito in quale forma la somma prevista dalla convenzione per il servizio palestra debba entrare nel bilancio delle Istituzioni scolastiche. (c'è chi sostiene che debba entrare nel fondo di Istituto) In merito, si chiede se le somme destinate alla retribuzione del personale addetto al servizio debbano entrare a far parte del Fondo di istituto</p> <p>Questione n.5 In quale istituto contrattuale previsto dal CCNL scuola trova legittimazione la tipologia contrattuale prevista della convenzione proposta dal Comune.</p> <p>Si allega bozza del contratto per un parere di legittimità</p>
<b>Risposta:</b>	<p>Il quesito è abbastanza complesso, anche in ragione del testo della convenzione che ci avete sottoposto.</p> <p>Veniamo alle diverse domande proposte</p>

1) Non riteniamo praticabile il superamento delle nove ore. Sappiamo, perché lo abbiamo "toccato con mano" nella gestione del nostro servizio di consulenza, che alcune scuole prevedono nella contrattazione integrativa il superamento delle nove ore nelle ipotesi in cui occorra far fronte ad eventi o difficoltà di carattere eccezionale, con la previsione della relativa retribuzione.

Noi riteniamo non opportuno, nel caso in esame, prevedere la possibilità di superare le nove ore previste dal contratto della scuola. Ci si mette su una strada pericolosa, dal punto di vista del possibile contenzioso.

2) Anche qui vale lo stesso discorso fatto per il punto precedente. Riteniamo che non sia saggio prevedere delle forme di remunerazione più basse di quelle previste dal contratto. In caso di contenzioso, non sono certamente garantite le ragioni della scuola (il dipendente potrebbe, in futuro, asserire di essere stato costretto ad accettare una retribuzione più bassa di quella prevista dal contratto e che ha prestato il suo consenso perché costretto da qualche situazione contingente). Su questo punto, riteniamo che la strada più saggia sia quella di rappresentare al Comune l'esigenza di arrivare ad una remunerazione in linea con quanto previsto dal contratto collettivo di settore. Se proprio non si riesce ad ottenere la cifra richiesta, in linea con quanto previsto dal contratto, si suggerisce caldamente di attivare una contrattazione interna d'istituto, per condividere con le componenti sindacali tutti gli aspetti della questione in esame.

3) Non riteniamo che il criterio della massima continuità degli addetti possa essere particolarmente ostativo alla firma della convenzione. Così come è scritto, sembra interpretabile nel senso di garantire il più possibile che gli addetti al servizio non cambino in continuazione, circostanza che in effetti gioverebbe all'efficienza del servizio stesso. Ciò posto, ci sembra che compito della scuola possa essere quello di prevedere, in sede di contrattazione, tra i diversi criteri che vengono definiti per la scelta del personale da utilizzare, anche quello di incaricare chi possa garantire il criterio della massima continuità possibile.

E' evidente che se si firma una convenzione con cui la scuola si obbliga a garantire questa continuità, si possono certo aggiungere altri criteri in sede di contrattazione interna, ma non si può far finta che quella previsione non esista. Se vi crea troppi problemi, è meglio che chiedete di toglierla dalla convenzione prima di firmarla.

4 e 5) La somma prevista entra in bilancio come posta correlata ad una attività/progetto legata alla firma della convenzione. E' dunque un progetto della scuola, che prevede come posta in entrata la somma stanziata dal comune e, tra le poste in uscita, anche gli incarichi per attività aggiuntive attribuiti al personale ATA. Non è necessario e non è possibile fare dei contratti di collaborazione. Si tratta di soggetti che già dipendono dalla scuola: occorre fargli un incarico aggiuntivo legato all'apertura di quel determinato progetto. Le somme non entrano nel fondo.

6) Sulla convenzione, abbiamo diverse perplessità. Tra le più rilevanti, segnaliamo che:

- è assai singolare che all'articolo 1, si dica che "l'Istituto concede al Comune che, accetta, l'utilizzo della Palestra...". Come fa la scuola a concedere al Comune l'uso di un bene che è di proprietà dello stesso Comune? Il senso deve essere diverso, e deve essere quello di "convenire" sulle modalità di utilizzo di un bene che è di proprietà del Comune ma è gestito sostanzialmente dalla scuola.

2) La durata della convenzione è incomprensibile, oltre che legata ad un meccanismo farraginoso. Ad ogni modo, non ci sembra saggio, legarsi ad una convenzione pluriennale.

3) Attenzione, rispetto all'articolo 3 ultimo comma (apertura domenica), a regolare bene la questione in sede di contrattazione interna e a comprendere bene quali sono gli obblighi per la scuola.

4) Sul criterio della massima continuità e, più in generale sull'articolo 4 della convenzione, è meglio mettere una clausola che salvaguardi la scuola, nel caso in cui eventi eccezionali o non prevedibili non permettano di tenere aperti i locali.

5) Sempre sull'articolo 4, la parte sul CCFFS, sembra appiccicata lì, ma non si capisce come si inquadri nella programmazione delle attività e nella previsione degli obblighi della scuola.

---